

**TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Giudice delegato ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Sulla richiesta di emissione di misura cautelare ex art 54 CCII nelle procedure per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosse con istanza R.G. n. xxx/2023 PU, alla quale sono state riunite le procedure di dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi del d.lgs. 270/1999 e in subordine di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e P.iva xxxx), recanti RG xxxx/2023 nei confronti di

**LA SOCIETA'** (C.F. e P.iva xxxxx)

Il Tribunale, visti gli atti esaminati i documenti e sentite le parti alla udienza del 15. 12. 2023

**OSSERVA**

Preliminarmente la competenza funzionale a pronunciarsi sull'istanza cautelare è attribuita dalla normativa vigente al tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice relatore cui è assegnato il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale e/o il procedimento relativo allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza: "Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti" (art. 55.1, ccii).

Nella specie, dunque, essendo questo giudice, delegato dal tribunale per l'audizione delle parti nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve ritenersi, delegato, altresì, alla trattazione e alla definizione, in forma monocratica, del presente sub-procedimento cautelare.

**Sul fumus boni iuris**

**La SOCIETA'** occupa 224 dipendenti.

La proprietà della società è detenuta al 100% dalla società **La SOCIETA' PROPRIETARIA(UK)** con sede legale in Gran Bretagna e sede secondaria in Bologna.

La **SOCIETA'**, così come le altre società del gruppo, versa in una situazione di crisi gestionale e finanziaria. I dipendenti e le rispettive Organizzazioni Sindacali di riferimento hanno denunciato l'assenza di piani industriali, di strategie, del confronto con le parti sociali, anche a causa della distanza con i vertici aziendali, oltre al pagamento in ritardo delle retribuzioni.

Come emerge dalle informazioni assunte alla udienza del 15.12. c.a. ad oggi non sono stati versati gli stipendi di Ottobre, Novembre Dicembre e la tredicesima. In udienza la circostanza è stata confermata anche dalla difesa della società. Risulta, inoltre, che le piattaforme e-commerce siano ferme e che nonostante gli ordini da parte dei clienti, i fornitori abbiano cessato di consegnare le materie prime necessarie alla produzione.

**La SOCIETA'** in data 31/07/2023 ha sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali verbale di accordo nel quale, dopo aver dato atto di un ulteriore deterioramento delle condizioni del mercato di riferimento, con ulteriore calo della domanda commerciale, veniva prorogato il contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. C e comma 5, D.Lgs. 148/2015. Risulta, inoltre, che la datrice di lavoro, in molti casi e da diversi mesi, abbia omesso di provvedere ai versamenti dovuti ai Fondi di previdenza complementare, nonostante abbia effettuato le trattenute in busta alle lavoratrici. Dal mese di marzo, anche le quote sindacali sono state trattenute in busta ai lavoratori e poi non corrisposte all'Associazione sindacale di appartenenza.

Lo stato di insolvenza appare manifesto secondo la definizione di cui all'art. 2 del CCII: secondo cui "Ai fini del presente codice si intende per: ...1 b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

In fatto **La SOCIETA'** non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Depongono, in tal senso, tra l'altro, i crediti desumibili dai tre ricorsi riuniti, gli accertamenti d'ufficio che evidenziano una grave situazione debitoria nei confronti della Agenzia delle Entrate, la insussistenza di liquidità per pagare gli stipendi ed anticipare la quota derivante dalla c.d. "solidarietà", ma soprattutto

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

depone la stessa posizione assunta in udienza dalla società debitrice la quale, consapevole della drammaticità della crisi, non solo non ha richiesto telini a difesa sui ricorsi dei dipendenti, presentati a 5 giorni dalla udienza fissata per la istruttoria in ordine all'istanza di apertura di liquidazione del fornitore **OMISSIS**, ma in udienza ha confermato le circostanze sin qui emerse, riconoscendo la sussistenza dello stato di insolvenza, seppure precisando di ritenere più consona alla situazione il percorso processuale che porterebbe alla apertura della Amministrazione Straordinaria ai sensi del d.lgs. n.270/1999.

## Il periculum

Quanto al periculum le circostanze sin qui accertate e documentate potrebbero essere da sole sufficienti a giustificare un intervento a tutela dell'azienda con una misura cautelare e in particolare come richiesto dai difensori dei dipendenti riferibili alla CGIL e UIL, con la nomina di un custode del patrimonio aziendale.

Ma c'è molto di più.

La **SOCIETA'** è controllata al 100 % dalla **SOCIETA' PROPRIETARIA**, con sede legale a Londra e sede italiana a Bologna, il cui organico è rappresentato dalle professionalità collegate a funzioni trasversali, intendendo per tali Ced, Marketing, E-Commerce etc.; attualmente la società occupa in Italia 76 dipendenti (doc. 2 ricorso CGIL, visura camerale SOCIETA' PROPRIETARIA).

Come risulta dalla nota integrativa al bilancio 2014, la controllante società SOCIETA' PROPRIETARIA è stata designata ad occupare il ruolo di capogruppo e "la struttura italiana si è trasformata in una società attiva nella produzione, ingegnerizzazione e supporto logistico per le operation italiane, mutando denominazione in SOCIETA' (...)

per raggiungere tale obiettivo la società ha ceduto, in data 14.03.2014, i marchi La SOCIETA' alla controllante realizzando una plusvalenza pari ad Euro 4 milioni. Successivamente la controllante ha provveduto a concedere gli stessi marchi in licenza alla società italiana sino al termine della riorganizzazione" (doc. 4 ricorso CGIL, estratto nota integrativa al bilancio 2014).

In data 01.11.2023 la società SOCIETA' PROPRIETARIA è stata posta in liquidazione nel Regno Unito con ordinanza dell'Alta Corte, nella rivendicazione n. CR-2023-003338, su istanza del riscossore erariale britannico presentata il 26.06.2023 per un debito fiscale di oltre 12 milioni di sterline.

Per completare l'analisi della situazione occorre anche evidenziare che vi è una forte relazione tra SOCIETA' S.r.l. e SOCIETA' PROPRIETARIA anche dal basso: i dipendenti della Limited lavorano nello stabilimento di OMISSIS, senza alcuna effettiva distinzione da un punto di vista organizzativo, tanto che nel corso di quest'anno, senza alcuna comunicazione alle OO.SS., è stata attuata una cessione dei rapporti di lavoro di alcune dipendenti tra La SOCIETA' Global Management e SOCIETA', senza alcuna modifica delle funzioni e delle mansioni del personale trasferito (doc. 5, ricorso CGIL ove si legge la comunicazione del passaggio del rapporto di lavoro).

Risulta, peraltro, evidente la gestione carente da parte dei vertici della società dello stato di grave crisi della società.

Ed infatti, a mero titolo di esempio, risulta che a fronte della formale richiesta di informativa inviata dalle OO.SS., con richiamo agli obblighi imposti dall'art. 2086 c.c. e con richiesta di avvio di una procedura per la gestione tempestiva della crisi (doc. 8, diffida CGIL - UIL agosto 2023) il Ceo di La SOCIETA' Group, **OMISSIS**, via mail, rispondeva, in sintesi, che l'azionista avrebbe mantenuto l'impegno nell'attività, essendo in procinto di raccogliere fondi attraverso un'emissione di azioni, che avrebbero permesso all'azienda di crescere e migliorare l'efficienza senza fornire, anzi rifiutandosi di fornire, ulteriori informazioni e spiegazioni.

Il 05.09.2023 si teneva, su iniziativa dei sindacati, l'incontro presso il Ministero delle Imprese e del Made In Italy, presieduto dalla sottosegretaria di Stato Avv. OMISSIS e con la partecipazione sia dell'Assessore OMISSIS della Regione Emilia-Romagna che del Capo di gabinetto della Città Metropolitana di OMISSIS, Dott. OMISSIS.

Dalla lettura del verbale dell'incontro, emergono palesi contraddizioni tra la generica rassicurazione del CEO contenuta nella mail di cui sopra e le dichiarazioni del Dott. OMISSIS, Presidente del Gruppo OMISSIS, il quale, riferendosi al costo dello stabilimento di via OMISSIS e alla "marginalità" della produzione, esprimeva una posizione antitetica a quella del CEO sulla esistenza di un piano industriale e finanziario di rilancio, essendo tale dichiarazione, invece, propedeutica ad una dismissione o a una dislocazione in altro sito della produzione.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Gli ulteriori accadimenti dimostrano, al di là di ogni dubbio, che a fonte della gravissima crisi non vi è stato alcun intervento dei vertici dell'azienda e di quelli del gruppo di comando. La società è, allo stato, senza una guida effettiva e l'azienda deve essere urgentemente messa sotto tutela, essendo evidente che il valore della stessa, nelle more della prosecuzione del procedimento, sia esso di liquidazione giudiziale sia esso di declaratoria di insolvenza al fine di conseguire l'obiettivo della apertura della Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in crisi, ne esca del tutto svuotato. Tale necessità e urgenza è proporzionale all'importanza, di rilevanza strategica per il Made in Italy. Le aspettative dei creditori e la tutela dell'occupazione, vulnerate dalla assenza di significative iniziative della proprietà, impongono un immediato intervento dell'A.G a garanzia della conservazione del patrimonio aziendale. Dalla istruttoria compiuta, infatti, SOCIETA' S.r.l. ha, invero, documentato (cfr. verbale udienza 15.12.2023) di avere ricevuto una diffida da parte di LA SOCIETA' PROPRIETARIA, in relazione al OMISSIS Agreement, sottoscritto inter partes nel settembre 2015. In particolare i Joint Liquidator della società inglese hanno diffidato la società italiana — propria licenziataria — dall'utilizzare lo stock di merce contraddistinta dai plurimi marchi identificati nella diffida, ordinando di rimuovere i marchi da siti internet, social media account e da ogni materiale promo-pubblicitario, nonché richiesto alla licenziataria italiana di dichiarare di non vedere lo stock senza il consenso dei Joint Liquidator e di non utilizzare più i marchi oggetto della diffida.

Orbene, tale diffida rende palese e imminente il pericolo, anche per i creditori, che la cessione dei marchi, senza tener conto del capitale umano dotato di *know how* di altissima specializzazione, realizzi, in termini di imminenza, proprio il progetto di OMISSIS, Presidente del gruppo OMISSIS di dismissione dello stabilimento italiano e di dislocazione in altro sito della produzione, con ciò determinando, non solo una lesione dei diritti connessi ai rapporti di lavoro, ma anche un presumibile svilimento dei marchi celebri La SOCIETA', ove il prodotto non venisse realizzato da personale (compreso quello alle dipendenze di OMISSIS) di specifica e riconosciuta capacità.

In diritto va rilevato che nel codice della crisi e dell'insolvenza le misure cautelari, pur innestandosi in un terreno ben più ampio rispetto alla precedente legge fallimentare, essendo funzionali anche ad accompagnare, con compiti di salvaguardia, le trattative in sede di composizione negoziata della crisi e la concreta realizzazione degli effetti dell'omologazione di strumenti di regolazione della crisi. Le stesse, però, hanno mantenuto anche la funzione, già conosciuta dalla legge fallimentare (art.15 comma 8 l.f.), non solo di garantire nella fase pre-fallimentare il patrimonio aziendale del debitore rispetto ad eventuali atti dispositivi ed iniziative individuali dei creditori, ma anche di consentire la gestione dell'impresa, in via provvisoria e strumentale, in chiave conservativa del valore dell'impresa, attraverso la continuità aziendale. Anzi l'espressa indicazione nell'art. 54 CCM, in un catalogo aperto di misure connotate da atipicità, ma tutte volte ad «assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza» che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti (vedi sul punto la relazione illustrativa), del provvedimento di nomina di un custode dell'azienda sembra rafforzare, più che sminuire, i poteri gestionali del custode designato in occasione dell'emissione di un provvedimento di sequestro dei beni, dell'intero patrimonio o dell'azienda, non in un'ottica di definitiva sostituzione degli amministratori, ma quale opzione conservativa del valore dell'impresa a tutela dei creditori.

Tale imposizione pare trovare conferma sia all'interno dello stesso codice della crisi sia nel più generale sistema processuale civile, in tema di custodia.

Sotto il primo profilo valga il richiamo all'art.1 18 CC.II.

Una conferma della legittimità di una interpretazione estensiva può ricavarsi nella previsione dei commi 5 e 6 della predetta norma, applicabile nel caso di proposte concorrenti di concordato, ove vengano denunciati ritardi od omissioni del debitore, rendendo così di fatto difficoltosa l'esecuzione del concordato omologato, che enunciano la possibilità di chiedere ed ottenere, addirittura, la revoca dell'organo amministrativo, e, se si tratta di società, di nominare un amministratore giudiziario.

Il tribunale, nel caso nomini un amministratore giudiziario, determina la durata dell'incarico e i poteri, che possono essere particolarmente ampi, comprendendo, se il piano prevede un aumento del capitale sociale, quello di convocare l'assemblea e l'esercizio nella stessa, del diritto di voto per le azioni o quote facenti capo al socio di maggioranza. (vedi 'relazione illustrativa dell'art. 118 CCII). La comparsa, nello strumentario dell'autorità giudiziaria volto a garantire l'esecuzione del concordato omologato (art. 118 CCII), di una misura di tale forza invasiva, finalizzata a concludere il percorso specifico prescelto per la soluzione della crisi, conforta la tesi qui sostenuta della certa possibilità di prevedere, in sede cautelare

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

e strumentale, l'affidamento di poteri gestionali di tale adeguata ampiezza da supportare il target della procedura principale.

In ordine all'ulteriore conferma rinvenibile nel cpc, valga quanto analiticamente affrontato e rilevato dal Trib. Massa 5.5.2023 (su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)): "Tanto più che un ulteriore "appiglio normativo" per la delimitazione del perimetro dei poteri del custode è rinvenibile in una disposizione normativa di carattere generale, ossia l'art. 65 c.p.c., che nel disciplinare la figura generale del "custode" quale "ausiliario del giudice" sancisce espressamente: "La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidati a un custode, quando la legge non dispone altrimenti". E manifesto che l'art. 65 c.p.c., adoperando non solo il termine "conservazione" ma anche la parola "amministrazione" attribuisce alla custodia una funzione non solo statica (conservativa) ma anche dinamica (ossia di gestione di quanto custodito) e, non introducendo distinzioni sulla tipologia di "amministrazione", non pone limiti al conferimento di tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria sia straordinaria alla figura generale di ausiliario del giudice denominata "custode" alla quale dunque possono essere conferiti anche poteri gestori. Limiti che non si rinvenivano neppure nell'art. 54 CCII, disposizione che..., contempla una misura cautelare che può avere contenuto sia tipico sia atipico, da concretizzare e precisare ad opera dell'autorità giudiziaria in relazione alle circostanze e alle necessità del singolo caso concreto. Così tratteggiato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, appare indubitabile che il provvedimento cautelare richiesto (nomina di un custode giudiziario dell'azienda e del patrimonio dell'imprenditore), pur qualificabile in termini di provvedimento per così dire "nominato" (poiché ora espressamente previsto nell'art. 54 c.c.i.i.), riveli natura di "atipicità" con riferimento al ventaglio dei possibili contenuti dei quali la misura cautelare possa essere "riempita" dal giudice chiamato a dare una risposta alla legittima esigenza di precisare quali siano, nel caso concreto, i poteri-doveri del custode."

Dunque, ricorrono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per nominare un organo custodiate dell'azienda e del patrimonio tutto della società resistente.

Data la complessità e la gravità della situazione, nonché i prevedibili impegni dell'organo, appare opportuno nominare due custodi che si identificano nelle persone dei professionisti meglio indicati nel dispositivo.

All'organo custodiale vanno certamente attribuiti, previa autorizzazione del Tribunale, i poteri di straordinaria amministrazione del patrimonio e dell'impresa, al fine di assicurare gli effetti della sentenza di apertura in una procedura di insolvenza, sia essa quale declaratoria della stessa ex d.lgs. 270/1999, sia essa di liquidazione giudiziale.

Non appare, allo stato, necessario e opportuno attribuire ai custodi i poteri dell'amministratore e dell'assemblea. Tuttavia, considerata, da un lato, l'inerzia dell'amministratore rispetto alle recenti vicende e, dall'altro, il pericolo che, in ossequio ad eventuali ingerenze della La SOCIETA' PROPRIETARIA in liquidation nel Regno Unito, prenda decisioni lesive del patrimonio e del valore aziendale della società resistente, pur competendo all'organo amministrativo l'attività amministrativa ordinaria e straordinaria, lo stesso, per entrambe le categorie di atti, sarà tenuto ad ottenere il preventivo assenso dei custodi, anche in forma disgiunta. Va, inoltre, previsto l'obbligo dei custodi di segnalare, senza ritardo, al Tribunale eventuali atti compiuti senza il detto assenso e potenzialmente lesivi della garanzia patrimoniale.

Allo stesso modo, rilevate la scarsità delle informazioni sinora ricevute dai curatori della Liquidation della Global(UK) e, in generale, la mancanza di collaborazione degli stessi liquidatori, ai custodi va attribuito il potere di gestire eventuali rapporti con i liquidatori della procedura concorsuale di La SOCIETA' PROPRIETARIA in liquidation, aperta nel Regno Unito. Considerato quanto dichiarato dalla difesa della SOCIETA' di non poter produrre documentazione contabile, stante il rifiuto della Global detentrica del server in Gran Bretagna, i custodi avranno il potere di acquisire tutta la contabilità e tutta la documentazione della società, compresa la corrispondenza e i contratti di ogni tipo e genere, anche mediante estrazione di copia su supporto informatico, avvalendosi, se del caso, di un consulente esperto di fiducia del custode.

Trattandosi di misura cautelare dal contenuto parzialmente "atipico", gli ulteriori poteri strumentali ed accessori sono determinati come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 54 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, recato dal Decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14, aggiornato al D.L. 21 giugno 2022 n. 73 convertito in L. 4 agosto 2022 n. 122, provvede come segue:

Ordina

il sequestro di tutto il patrimonio della società La SOCIETA', ivi compresa l'azienda.

Nomina

quali custodi, **OMISSIS**, nato a omissis, c.f. omissis, domiciliato per la carica a omissis, dottore commercialista appartenente all'Ordine di omissis, iscritto all'Albo dei gestori della crisi d'impresa al numero omissis e **OMISSIS**, nato a omissis, c.f. omissis, domiciliato per la carica a omissis, dottore commercialista appartenente all'Ordine di omissis, iscritto all'Albo dei gestori della crisi d'impresa al numero omissis.

In particolare, all'Organo custodiale sono attribuiti:

-previa autorizzazione del Tribunale, i poteri di straordinaria amministrazione del patrimonio e dell'impresa, al fine di assicurare gli effetti della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o della dichiarazione di insolvenza;

-il potere di vigilanza sull'attività gestoria ordinaria dell'organo amministrativo, da realizzarsi attraverso il preventivo controllo sugli atti di ordinaria amministrazione con acquisizione da parte dell'organo amministrativo del necessario assenso prima di compiere l'atto stesso e con obbligo del custode di segnalare, senza ritardo, al Tribunale eventuali atti compiuti, potenzialmente lesivi della garanzia patrimoniale e, in ogni caso, senza il preventivo assenso dell'organo custodiale, anche in forma disgiunta;

il potere di acquisire tutta la contabilità e tutta la documentazione della società, compresa la corrispondenza e i contratti di ogni tipo e genere, anche mediante estrazione di copia su supporto informatico avvalendosi, se del caso, di un consulente esperto di fiducia del custode;

il potere di effettuare ispezioni nei depositi e nei magazzini della società, con facoltà di delegare ad eventuali coadiutori dotati di competenze tecniche;

-il potere di controllare la produzione giornaliera tramite accesso ai locali dell'impresa, con facoltà di delegare ad eventuali coadiutori dotati di competenze tecniche; il potere di gestire gli incassi dei crediti e i pagamenti dei debiti;

-il potere di gestire eventuali trattative sindacali e di partecipare a tavoli di crisi; il potere di gestire eventuali rapporti con i liquidatori della procedura concorsuale di La SOCIETA' PROPRIETARIA in liquidation aperta nel Regno Unito;

il potere di nominare legali e procuratori e di rappresentare in giudizio la società limitatamente agli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio aziendale e quelli anche ordinari di conservazione del medesimo.

All'Organo custodiale sono, altresì, attribuiti i seguenti poteri di accesso con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies disp. att. c.p.c.:

accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

-accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

-acquisire l'elenco dei clienti e quello dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. 31 maggio 2010, n.78 convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Il Custode giudiziario ha l'obbligo di rendicontazione periodica settimanale al Tribunale sull'attività di conservazione e vigilanza svolta.

Così deciso in Bologna, in data 19 dicembre 2023

Si Comunichi a cura della Cancelleria.

Il Giudice Relatore delegato  
Maurizio Atzori